

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4745 del 28/11/2016
Oggetto	RR41/01 ARTT. 18-25 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CHIAVENNA MEDIANTE OPERE MOBILI IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO LOC. LE PIAZZE PER USO IRRIGUO - RICHIEDENTE IMPRESA INDIVIDUALE PERAZZOLI SILVANO - PROCEDIMENTO N. PC16A0012 - SINADOC N. 18295
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4893 del 28/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: RR41/01 ARTT. 18-25 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CHIAVENNA MEDIANTE OPERE MOBILI IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO LOC. LE PIAZZE PER USO IRRIGUO – RICHIEDENTE IMPRESA INDIVIDUALE PERAZZOLI SILVANO – PROCEDIMENTO N. PC16A0012 -SINADOC N. 18295

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e io. – Capo II " Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",

TENUTO CONTO de:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- La "*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la DGR n. 1415 del 5 settembre 2016 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha definito i fabbisogni irrigui per coltura;

VISTA la D.G.R. n. 1195, in data 25 luglio 2016 recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO della domanda presentata in data 05/03/2016 (Prot. Regione Emilia-Romagna n. PG.2016.0174633 in data 11/03/2016), dal Sig. Perazzoli Silvano, residente in loc. Vigolo Marchese, V. Alberoni n. 40, comune di Castell'Arquato, C.F: PRZ SVN

62T15 D611S in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale Perazzoli Silvano con sede in loc. Vigolo Marchese, V. Alberoni n. 40, comune di Castell'Arquato (PC), P.I. 01591700339, domanda con la quale è stato chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del R.R. n. 41/2001, della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna in comune di Castell'Arquato su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti dal mappale 43 del foglio 15 del C.T. di detto comune, da utilizzare ad uso irriguo, per una portata massima di litri/sec. 30 e per un quantitativo richiesto nell'istanza non superiore a 70.000 m³/anno, ma indicato di 14.000 m³/anno in relazione tecnica;

ESAMINATA, la relazione tecnica inviata a corredo della citata istanza di concessione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del R.R. 41/2001;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153, della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un sito di Rete Natura 2000;

ACQUISITO agli atti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001:

- il parere favorevole rilasciato dalla competente Autorità di Bacino del Fiume Po, (richiesto dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 0221319 in data 30/03/2016), in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con l'equilibrio del bilancio idrico e idrologico dei corpi idrici interessati, parere acquisito al protocollo ARPAE con nota n. 8528 in data 05/08/2016. Tale parere è stato espresso a condizione che *"sia rilasciato il DMV in ogni condizione idrologica del corso d'acqua"* e che *"la derivazione sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento o mantenimento di eventuali obiettivi fissati"* dal Piano di Gestione del distretto idrografico del F. Po.
- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza, (richiesto da Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 0209829 in data 24/03/2016), acquisito con nota prot. n. 13078 in data 06/05/2016, condizionatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N5 del PTCP vigente, in particolare di quelle contenute al paragrafo 3.1;
- il parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, (richiesto dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 0221308 in data 30/03/2016), acquisito al protocollo ARPAE n. 4940 in data 13/05/2016, con la prescrizione che *"la ditta dovrà registrarsi al "portale irrinet" regionale, finalizzato all'assistenza irrigua agli agricoltori via web (sul sito www.irriframe.it)"*;
- l'esito della pubblicazione sul B.U.R.E.R. del relativo avviso, avvenuta in data 06/04/2016 al num. 92 senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

VERIFICATA inoltre la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il

corpo idrico t. Chiavenna (cod. 0112000000003) ha uno stato ambientale "sufficiente", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che la "derivazione non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico";

RITENUTO che la portata di derivazione richiesta (30 l/s), sia da ritenersi congrua rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa, ma che, ai fini del rilascio della presente concessione, e in applicazione della DGR 1415/2016, il volume annuo di derivazione non possa eccedere i **13.300 m³**;

CONSIDERATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "irrigazione agricola non suscettibile di essere fatta a bocca tassata", di cui all'art. 152, comma 2, lett.a1);
- che, l'importo del canone, vista la superficie irrigua di derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto dalle norme vigenti (DGR n. 65/2015);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, "*i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare*", (salvo eventuale conguaglio);
- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

CONSIDERATO inoltre, che a norma dell'art. 154, della L.R. n.3/99, il richiedente la concessione, è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare, ai sensi degli artt. 5 e seg.del R.R. n.41/2001, impresa individuale Perazzoli Silvano con sede in loc. Vigolo Marchese, V. Alberoni n. 40, comune di Castell'Arquato(PC), P.I. 01591700339 fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod.

proc. PC16A0012) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna in comune di Castell'Arquato su terreni di proprietà del richiedente mappale 43 del foglio 15 del C.T. di detto comune, ad uso irriguo;

2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a l/s 30 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 13.300 m³ nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di stabilire che la concessione decorrerà dal 1/12/2016 con validità **fino al 30/11/2026**;
4. di dare atto che la concessione è assentita in relazione all'opera mobile di presa, come descritta nella documentazione trasmessa;
5. l'impresa dovrà registrarsi al "portale irrinet" regionale, al fine di ottenere assistenza per un più efficace svolgimento dell'attività irrigua;
6. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto;
 - a) dei canoni anticipati per tutta la durata della concessione;
 - b) di un deposito cauzionale di 250€ a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
7. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del/dei canone/i dovuto/i e del deposito cauzionale;
8. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
9. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
10. di provvedere all'esecuzione del presente atto mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna;
11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;

- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

Originale firmato digitalmente dalla
Dirigente Responsabile
Adalgisa Torselli



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata con procedura di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti all'impresa individuale Perazzoli Silvano con sede in loc. Vigolo Marchese, V. Alberoni n. 40, comune di Castell'Arquato(PC), P.I. 01591700339 Codice Procedimento **PC16A0012**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 30 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 13.300 m3/anno;
- periodo di prelievo da maggio a settembre.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli, catastalmente identificati al C.T. del Comune di Castell'Arquato:

- al foglio n. 15, mappali n. 43, 44, 837, 903;
- della superficie complessiva di 4,6434 Ha.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'esercizio del prelievo, viene effettuato su terreno di proprietà del richiedente posto lungo la sponda dx del Torrente Chiavenna, in località Le Piazze del Comune di Castell'Arquato PC:

- al Foglio n. 14, del mappale n. 43.
- Coordinate geografiche UTM ED50 32 (X)= 566591 – (Y)= 970125.

Descrizione delle opere di derivazione:

Il prelievo avviene mediante **opere mobili**, utilizzando una motopompa di aspirazione della potenza di Kw 47,72 che, mediante tubi di pescaggio del diametro di 125 mm posti direttamente

nell'alveo del Torrente Chiavenna, convogliano l'acqua all'impianto di irrigazione.

La tipologia dell'impianto di distribuzione avviene a goccia con "irrigazione localizzata", con una portata massima di prelievo di 30 l/s.

La localizzazione e la descrizione della derivazione, risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda di concessione.

ART. 4

MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV estivo, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul Torrente Chiavenna, è fissato nella misura di **0,065 mc/sec (65 l/sec)** definito con riferimento alla tabella 7 dell'Allegato D della DGR 2067/2015 .

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Torrente Chiavenna, per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del Torrente Chiavenna, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accertati, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV estivo da lasciar defluire in alveo, stabilito in 65 l/s potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione Distrettuale per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 – La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, **è rilasciata dal 1/12/2016 con validità fino al 30/11/2026** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

5.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

6.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In

questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 8, del presente disciplinare.

ART. 7 CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 - La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

7.2 - La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

7.3 - Il corrispettivo dovuto per l'uso richiesto, è da ascrivere, ai fini della sua definizione, alla categoria "uso irrigazione agricola", l'importo del canone per ogni annualità, vista la portata di esercizio della derivazione per la tipologia di appartenenza, corrisponde ai sensi della DGR 65/2015, al minimo di legge ed è pari ad €. 8,10.

Nel caso di specie, trova applicazione il disposto dell'art. 8, comma 1, L.R. 2/2015, che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per cui l'importo complessivo dei canoni dovuti da corrispondere anticipatamente è pari ad **81€**, salvo eventuale conguaglio.

7.4 - Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale ed il canone da corrispondere, a norma dell'art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004, è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica in quanto, l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.

7.5 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

7.6 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001)..

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 – Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione, dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale per un importo di €. **250,00**.

8.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 - La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9 OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 - Dispositivo di misurazione - Il concessionario, dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D) dell'allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza alla "*installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei*

volumi di acqua prelevata”: I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità deputata al controllo e trasmessi annualmente ad Arpae.

9.2 - Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

9.3 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.4 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

9.5 - Stato delle opere – Il sistema di prelievo deve essere mantenuto in condizioni di efficienza ed in buono stato e non arrecare danni a terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

9.6 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

9.7 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

9.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

9.10 – Rinuncia – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

9.11 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9.12- Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

9.13- Prescrizione del Consorzio di Bonifica - L'impresa dovrà registrarsi al "portale irrinet" regionale, al fine di ottenere assistenza per un più efficace svolgimento dell'attività irrigua;

ART. 10

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.